

## Newsletter del 6 Febbraio 2018

### LEGGE DI BILANCIO 2018

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, distinguendo le novità per:

#### **PACCHETTO CASA**

- Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
- Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
- Detrazioni fiscali per sistemazione verde
- Aliquota 10% cedolare secca
- Detrazione canone alloggi universitari

#### **SOGGETTI CON PARTITA IVA**

- Proroga maxi ammortamento
- Proroga iper ammortamento
- Nuove scadenze fiscali
- Differimento IRI
- Aliquote IVA
- Valore beni significativi 10%
- Errata applicazione IVA
- Fattura elettronica: trasmissione dati, conservazione, cessioni benzina, semplificazioni fiscali, tax free
- Abrogazione scheda carburante
- Web tax
- Differimento Isa
- Pagamenti Pubblica Amministrazione

#### **DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI**

- Rivalutazione terreni e partecipazioni
- Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate
- Tassazione dividendi
- Detrazioni Irpef abbonamento trasporti pubblici
- Nuovi limiti per figli a carico
- Sospensione F24

#### **CREDITI D'IMPOSTA**

- Riqualificazione alberghi
- Crediti d'imposta per spese di formazione
- Bonus creatività
- Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata

- Bonus librerie
- Compensi sportivi dilettantistici
- Bonus strumenti musicali
- Detrazione studenti con disturbo di apprendimento

---

## PACCHETTO CASA

---

### DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** fino al **31.12.2018**.

La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

**La detrazione è ridotta al 50% (invece del 65%) per le spese, sostenute dal 1.01.2018**, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

*(Per gli approfondimenti si rimanda alla Newsletter specifica sulle "Detrazioni Fiscali Immobili")*

### DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.

Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche dagli IACP.

*(Per gli approfondimenti si rimanda alla Newsletter specifica sulle "Detrazioni Fiscali Immobili")*

## **DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) per un importo non superiore a 10.000 euro in 10 anni.

Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono **trasmesse per via telematica all'ENEA**, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

*(Per gli approfondimenti si rimanda alla Newsletter specifica sulle "Detrazioni Fiscali Immobili")*

## **DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE (BONUS VERDE)**

Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

*(Per gli approfondimenti si rimanda alla Newsletter specifica sulle "Detrazioni Fiscali Immobili")*

## **ALIQUOTA 10% CEDOLARE SECCA PER AFFITTI A CANONE CONCORDATO**

Viene prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota 10% per i contratti a canone concordato.

## **DETRAZIONE CANONE ALLOGGI UNIVERSITARI**

Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.

**A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

---

## SOGGETTI CON PARTIVA IVA

---

### PROROGA MAXI AMMORTAMENTO

Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (fino al 2017 era al 40%) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività** d'impresa e di uso pubblico (art. 164 c. 1 917/86) nonché le categorie di investimenti per le quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni.

Viene confermata l'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

### PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni **nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo del 150%**.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%**.

In sede di approvazione è **stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella B con l'aggiunta delle seguenti voci:

1. Sistemi di gestione della supply-chain finalizzata al drop-shipping nell'e-commerce;
2. Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
3. Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
4. Caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante** ovvero, per i beni di **costo superiore a euro 500.000 una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- Possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- Interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- Sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- Attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

### SCADENZE FISCALI PER SPESOMETRO E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).

Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte sui redditi e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA

Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (**modello 770**) è **prorogato dal 31.07 al 31.10**.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

### TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730

Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) **a un CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 al **23.07**. Rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.

### DIFFERIMENTO IRI

Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere dal **1.01.2018**.

### STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA PER IL 2018

Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:

- a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata **all'11,50% dal 1.01.2019 e al 13% dal 1.01.2020**;
- b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al **24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021**;
- c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.

## VALORE DEI BENI SIGNIFICATIVI SOGGETTI AD IVA 10%

L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.

In base alla nuova disposizione:

- l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura effettuata nell'ambito dell'intervento di manutenzione, si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017.

## ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA

In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.

La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

## FATTURA ELETTRONICA – TRASMISSIONE TELEMATICA DATI

Dall'**1.01.2019** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio**.

Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

**Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse **a partire dal 1.01.2019**.

**A decorrere dalla stessa data è soppresso l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).**

### **TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI DAVERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA**

Sempre a partire dall'**01.01.2019** i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

**La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.**

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

### **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA**

Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA, TRASMISSIONE TELEMATICA DATI CESSIONI DI BENZINA/GASOLIO**

A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

## SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato **l'opzione per la memorizzazione elettronica** e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI PER GRANDE DISTRIBUZIONE

È prorogata di un anno, **fino al 31.12.2018**, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

## FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI DI BENZINA E SUBAPPALTI PUBBLICI

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata **all'1.07.2018** per le fatture relative a:

- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.**

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un **piano straordinario di controlli**, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'art. 11 D.L. 201/2011, n. 201, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

## FATTURE ELETTRONICHE PER IL TAX FREE SHOPPING

È posticipata dal 1.01.2018 **all'1.09.2018** la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, **superiore a 155 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).

## ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTI

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.



L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.

Le disposizioni si applicano a partire dal **1.07.2018**.

### WEB TAX

È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta si applica con **l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione**. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un **numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità**.

L'imposta è prelevata **all'atto del pagamento del corrispettivo dai soggetti committenti dei servizi** con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non superare i limiti di transazioni indicati.

I medesimi committenti versano l'imposta **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo.

### DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018

In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò "al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari".

**Pertanto per l'anno 2017 continueranno ad essere in vigore gli "Studi di Settore"**

### PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale **dall'1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a euro 5.000 (in precedenza euro 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a euro 5.000.**

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

---

## DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI

---

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018** non in regime d'impresa.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

### CAPITAL GAIN PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva **del 26% (prima lo erano solo quelle non qualificate)**.

Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

### TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione **a partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.

Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, **continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti**.

## **ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO**

È confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al **19% delle spese sostenute**, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per **l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a euro 250**.

Con l'aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell'art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]".

## **LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FIGLI A CARICO**

È elevato da 2.840,51 a 4.000,00 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019.

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

## **SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO**

**L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni (quindi sia nel caso di F24 a zero che con saldo a debito) che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.**

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, (ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento) il versamento del modello F24 è sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Diverso è il caso in cui il se credito non risulta utilizzato correttamente, la delega di pagamento non è eseguita ed i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (salvo la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso).

Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Uno specifico provvedimento stabilirà i termini e le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sui crediti considerati a rischio.

---

## CREDITI D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONI

---

### ESTENSIONE BONUS "RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI"

In sede di approvazione il credito d'imposta cosiddetto "riqualificazione alberghi" è stato esteso agli stabilimenti termali di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento dell'attività termale.

### CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

È confermato che alle imprese che effettuano **attività di formazione a decorrere dal 2018** spetta un credito d'imposta pari al **40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente; ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di euro 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- Ø va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- Ø non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- Ø non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Ø è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a euro 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a euro 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- Ø è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

### **NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"**

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo **bonus "creatività", consistente in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali, creativi.**

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese "culturali e creative" ossia le imprese che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia, Stato UE, SEE con oggetto sociale (esclusivo e prevalente) l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione e la gestione di prodotti culturali.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Merita evidenziare che il nuovo credito d'imposta:

- Ø non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- Ø non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Ø è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

### **NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA**

In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

**L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.**

Il nuovo credito d'imposta:

- Ø è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di euro 20.000;
- Ø va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- Ø non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- Ø non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Ø è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a euro 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- Ø è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

### **BONUS "LIBRERIE"**

In sede di approvazione è stato introdotto **a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati** con codice "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con

riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione" / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il nuovo credito d'imposta:

- Ø è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite euro 10.000 per gli altri esercenti;
- Ø è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;
- Ø non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- Ø non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Ø è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

### LIMITE ESEZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'**aumento da euro 7.500 a euro 10.000** della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

### RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è **riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti** iscritti ai licei musicali e ai corsi pre accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

### DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

In sede di approvazione è prevista l'**introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di "minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato"**.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER